

Liberalizzazioni. La Corte costituzionale sulla legittimità dei minimi previsti dalla legge 166/02

Lavori pubblici, tariffe valide

La pronuncia dà ragione alle tesi di ingegneri e architetti

Guglielmo Saporito

■ Benzina sul fuoco dei minimi tariffari per le professioni tecniche, in seguito all'ordinanza della Corte costituzionale del 30 ottobre 2006, n. 352.

Oggetto del contendere sono le tariffe professionali previste dal decreto del 4 aprile 2001, annullato dal Tar Lazio ma ri-

IL SISTEMA

I giudici della Consulta ammettono la possibilità di un doppio regime per le gare e la progettazione per committenti privati

portato in vita dalla legge 166/2002. Un contenzioso che dura da più anni tra amministrazioni locali e Ordini di ingegneri, architetti, geologi e geometri. L'ordinanza della Corte costituzionale ritiene ora corretto l'aumento introdotto dal 2001 e rende incandescente l'applicabilità della legge Bersani (248/2006).

La norma, all'articolo 2, comma 1 abroga le disposizioni sull'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. Ma, secondo i giudici del palazzo della Consulta, l'eliminazione dei minimi delle tariffe fisse opera solo dall'entrata in vigore del decreto legge 223 del 4 luglio 2006 (divenuto la legge 248 il mese successivo), e quindi non interferisce con l'aumento delle tariffe che risale al 2001.

Se quindi la Corte costituzionale non ha voluto collegare esplicitamente la norma del 2006 a quelle previgenti, di fatto ha riconosciuto autonomia ai poteri del legislatore e ha fornito un argomento in più agli Ordini degli architetti e degli ingegneri.

I Consigli nazionali, con circolari rispettivamente del 7 e 18 settembre 2006, hanno escluso che l'abolizione dei minimi tariffari potesse applicarsi ai rapporti con enti pubblici, a causa della perdurante vigenza della legge 166 del 2002. Confermando la legittimità della legge del 2002, implicitamente il giudice

delle leggi irrobustisce gli argomenti degli Ordini.

L'aggiornamento delle tariffe

Nell'aprile del 2001, il ministro della Giustizia aggiornò gli onorari di ingegneri e architetti, recependo le proposte dei Consigli nazionali, ma senza far partecipare organi rappresentativi di altre professioni interessate (geometri, geologi, periti industriali, agronomi e forestali).

Di questo vizio formale (l'omessa consultazione di altri Ordini) approfittarono alcuni enti locali per ottenere la sentenza 8 agosto 2002, n. 7067, dal Tar Lazio.

In quella occasione il giudice amministrativo annullò le tariffe, di fatto ribassandole. Il legislatore rispose con la legge 166/02: l'articolo 17, comma 12 ter ha ripristinato le tariffe del decreto ministeriale del 2001 finché il ministero non avesse rinnovato il procedimento sentendo tutte le categorie.

A questo punto l'intervento della Corte costituzionale ha riappacificato giudici e ammini-

Il ragionamento

La discrezionalità

■ Per i giudici costituzionali il legislatore è sempre libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali ritiene vi sia un'insufficiente copertura legale. Non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo

La differenziazione

■ Per la Corte costituzionale il mancato intervento sulle tariffe con la legge del 2002 avrebbe comportato una illogica parificazione tra la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici, più onerosi dopo la legge 109/1994, con più fasi di approfondimento, e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato

strazione, ma ha scosso i rapporti tra professionisti tecnici e legislatore.

Gli effetti dell'ordinanza

La pronuncia della Consulta opererà su numerose liti pendenti sull'aggiudicazione di servizi di progettazione. Dovranno essere considerate anomale le offerte che non si siano adeguate ai limiti (più alti) posti dal Dm del 4 aprile 2001. Gli Ordini vedranno riconosciuta la legittimità delle loro tesi e la fondatezza degli aumenti tariffari.

Inoltre, ci saranno effetti sull'applicazione del decreto Bersani, in quanto si rafforza la tesi che vede nel Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) e nelle norme che vi sono confluite (tra le quali anche il decreto ministeriale 4 aprile 2001), un corpo normativo autonomo, sufficientemente robusto da resistere all'abrogazione delle norme che eliminano le tariffe fisse o minime. I minimi tariffari potranno quindi essere superati solo nei rapporti tra professionisti tecnici e i committenti privati.